

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1028)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1861)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, PITZALIS, BALDELLI, DE CAPUA e FUSARO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 26 FEBBRAIO 1960

**Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160,
per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalità previste dall'articolo 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Art. 2.

A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente articolo 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati.

Ai predetti supplenti non è comunque applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Art. 3.

I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono denominati supplenti temporanei e si applicano nei loro confronti le norme stabilite nella predetta legge per gli insegnanti supplenti.